

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 73° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 gennaio 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 dicembre 2018.

Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 dicembre 2018.

Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la *“Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”* conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 *“Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”*;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 concernente la *“Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”*;

VISTO l'Accordo del 6 febbraio 2003 Rep. Atti n. 1618/Csr tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di *“Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”* recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189 relativa a *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7 con il quale è stato approvato il *“Regolamento esecutivo dell'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 <<Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo>>”*;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 201 concernente *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987”*;

- VISTO l'Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di *"Identificazione e registrazione degli animali d'affezione"*;
- VISTO il decreto assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 di *"Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di <<Identificazione e registrazione degli animali d'affezione>>"*;
- VISTE le linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di *"Identificazione e registrazione degli animali d'affezione"* diramate dal Ministero della Salute con la nota prot. n. 11642 del 29 maggio 2014;
- VISTO il decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013 concernente *"Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo"*;
- VISTA la circolare del 17 settembre 2013 1306/prot. 71429 con oggetto *"Decreto n. 1535 del 22 agosto 2013 contenente "Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo"*;
- VISTA la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3 dicembre 2015 nella causa C-301/14 che ha classificato come movimentazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che generino profitto o meno, le movimentazioni di animali oltre i confini nazionali considerando come attività economica anche il pagamento da parte di una persona che si sia impegnata ad accogliere uno o più animali di una somma che copra in linea di massima le spese sostenute da una associazione che effettua il trasporto;
- VISTO il decreto interassessoriale dell'8 marzo 2016 concernente *"Modifiche ed integrazioni al decreto interassessoriale del 22 agosto 2013 concernente <<disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo>>"*;
- VISTO il decreto assessoriale n. 2164 del 3 novembre 2017 (nella G.U.R.S., parte I, n. 51 del 24 novembre 2017) contenente *"Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1[^]/S.G. in data 29 novembre 2017 di *"Costituzione del Governo della Regione Siciliana"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute alla dottoressa Maria Letizia Di Liberti;
- CONSIDERATO che, in relazione all'acuirsi di talune criticità in alcune aree del territorio regionale, sono stati promossi incontri e confronti con i servizi medico veterinari delle Aziende sanitarie provinciali, con l'Assessorato per le Autonomie locali, con l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e con alcune rappresentanze del mondo del volontariato;
- RILEVATO che nel corso degli incontri anzidetti è emersa la necessità di un riordino della disciplina vigente e di chiarimenti interpretativi;
- RILEVATA la necessità di dovere fornire richiami e chiarimenti nei riguardi degli obblighi normativi attualmente vigenti;

- CONSIDERATO che eventuali interventi di modifica dell'attuale quadro normativo vigente devono essere necessariamente introdotti con provvedimento di carattere legislativo;
- CONSIDERATO, altresì, che è in atto, da parte della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, la discussione e l'esame di proposte di legge in tema di riordino della materia della prevenzione e del contrasto al fenomeno del randagismo;
- RITENUTO di dovere adottare, nelle more della emanazione di un nuovo provvedimento legislativo per il riordino della materia, un documento metodologico in grado di fornire chiarimenti e indicazioni pratiche per limitare il fenomeno del randagismo;
- VISTA la delibera n. 468 del 19 novembre 2018 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha apprezzato il documento contenente *"Linee Guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno del randagismo"*;
- RITENUTO di dovere approvare le linee guida in questione per la divulgazione alle Aziende sanitarie provinciali, alle Amministrazioni comunali e alle Associazioni di volontariato;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto riportato nelle premesse, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, sono approvate le *"Linee Guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno del randagismo"* contenute nel documento accluso che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il presente decreto viene inviato alle Aziende sanitarie provinciali e alle Amministrazioni comunali della Regione.

Viene altresì inviato al Ministero della Salute, alle Associazioni animaliste e, per la pubblicazione, al gestore del sito di questo Assessorato e alla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2018.

RAZZA

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA CO

Allegato

Linee guida della la Regione siciliana per il contrasto e la prevenzione nei riguardi del fenomeno del randagismo

Premesse

Il problema del randagismo, come è noto, assume nella Regione siciliana, così come in molte aree del Sud-Italia, connotati di particolare gravità con una evidente alterazione del rapporto uomo/animale/ambiente tale da richiedere la adozione di adeguate misure per contenere il fenomeno, limitarne le dinamiche e ristabilire quel rapporto che risulta ormai compromesso.

In tale considerazione è di tutta evidenza, quindi, che si rendono necessari interventi volti a riproporre, con gli opportuni chiarimenti, gli obblighi normativi attualmente vigenti, così come si rendono necessari nuovi interventi sul piano normativo con la introduzione di nuove previsioni.

È noto come nell'ordinamento regionale sia in vigore la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 concernente *"Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo"* che individua per gli adempimenti relativi tre diversi ambiti di competenza che investono: la Regione, i Comuni singoli e associati e le Aziende sanitarie locali (oggi Aziende sanitarie provinciali). La legge stabilisce altresì che gli Enti anzidetti si avvalgono *"della collaborazione delle Associazioni protezionistiche e animaliste"*.

La legge rappresenta di per se un buon presidio per la prevenzione del randagismo, anche se talune forzature interpretative e un non perfetto bilanciamento dei ruoli e delle responsabilità tra i soggetti individuati dalla stessa legge, vale a dire le Amministrazioni locali, le Aziende sanitarie e il volontariato, ne hanno spesso ritardato o -addirittura- vanificato l'applicazione.

Ai principi e alle previsioni introdotti dalla legge si legano, come è noto, altri provvedimenti adottati successivamente ai fini del funzionamento della stessa. Si citano, tra gli altri, il Decreto del Presidente della Regione del 27 giugno 2002, n. 15 contenente il *"Regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 19 della legge regionale"* e il Decreto del Presidente della Regione del 12 gennaio 2007 con il quale è stato approvato il regolamento esecutivo della medesima legge.

Un richiamo particolare si impone, poi, per il decreto assessoriale del 3 novembre 2017 concernente *"Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione dell'anagrafe degli animali d'Affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti"* adottato in relazione all'acuirsi di talune problematiche legate, in particolare, a continue segnalazioni di movimentazioni di cani, sia adulti che cuccioli, in partenza dalla Sicilia per alimentare il fenomeno delle adozioni. Segnalazioni cui si sono accompagnate non poche evidenze di

trasporti in carenza di requisiti dei mezzi, di identificazione degli animali e di idonea documentazione di scorta. Il decreto è stato adottato, anche, sulla scorta di ricorrenti segnalazioni di strutture di ricovero non autorizzate ai sensi della legge regionale n. 15 del 2000, ma operanti sotto surrettizie denominazioni di "stalli" o "strutture di pre-affido" in regime di vero e proprio abusivismo in assenza di requisiti strutturali e funzionali e in assenza di una corretta gestione anagrafica e documentale degli animali detenuti e movimentati.

Il decreto, giova ricordare, è stato adottato sulla scorta di un parere di condivisione espresso dal Ministero della Salute a seguito di un apposito quesito proposto da questo Assessorato.

Come già detto, l'acuirsi della problematica e la necessità indifferibile di porvi rimedio richiedono un intervento urgente con chiarimenti e istruzioni per riportare nell'alveo delle previsioni di legge vigenti la prevenzione del randagismo. Altresì si rendono necessari taluni aggiornamenti al testo vigente e in tale direzione sono in fase di definizione i lavori parlamentari per la approvazione di una nuova legge di modifica alla vigente legge n. 15 del 2000.

A corroborare la necessità di un documento di indirizzo da concepire su nuove basi dottrinarie e metodologiche si pone anche la constatazione che, fino ad ora la attivazione di provvedimenti atti al contenimento del fenomeno è partita da un presupposto sbagliato che ha puntato l'attenzione solo ed esclusivamente sul randagismo, ovvero sull'epifenomeno, e non sulle cause che lo determinano. Fino ad ora, infatti, si è pensato che il problema fosse il randagismo, mentre esso è solo e unicamente l'effetto del comportamento dell'uomo, che ha radici culturali, sociali e antropologiche, molto profonde. In quest'ottica non si sono poste in atto quelle misure in grado di reprimere e prevenire l'abbandono e la cattiva gestione del cane da parte di proprietari irresponsabili.

Occorre, quindi, una inversione di tendenza sia con la applicazione delle sanzioni già previste dall'ordinamento vigente e sia, soprattutto, con la adozione di misure preventive attraverso controlli del territorio e campagne di informazione di consulenza e di responsabilizzazione, rafforzate da una capillare attività di identificazione e iscrizione all'anagrafe canina.

Fino ad oggi, purtroppo, pur in presenza di un ottimo sistema anagrafico che, tuttavia, va potenziato e incentivato, si è provveduto ad intervenire sugli effetti costruendo canili sempre più affollati, e proponendo come soluzione del problema le sterilizzazioni a tappeto, senza nessuna pianificazione, senza alcun discernimento di quando esse siano utili o controproducenti. La pratica della sterilizzazione di massa, del confinamento dei cani nei canili e della reimmissione agisce a valle del fenomeno del randagismo, non lo elimina e non lo riduce dal momento che non chiude i rubinetti dell'immissione sul territorio di sempre più numerosi cani vaganti o randagi.

La strategia di contrasto al fenomeno del randagismo si basa, come è noto, su molteplici azioni coordinate tra loro riconducibili allo schema che segue e che include una novità, vale a dire quella del codice deontologico e di autoregolamentazione di cui devono dotarsi le Associazioni protezionistiche e di volontariato.

Azioni che il Governo della Regione intende rafforzare anche attraverso l'intervento legislativo al momento in discussione.

1. Anagrafe canina;
2. Identificazione dei cani;
3. Censimento della popolazione canina vagante;
4. Limitazione delle nascite mediante sterilizzazione;
5. Strutture di ricovero;

6. Accesso alle strutture di ricovero da parte dei volontari;
7. Formazione;
8. Codice deontologico e di autoregolamentazione delle Associazioni protezionistiche e di volontariato;
9. Altre azioni.

1. Anagrafe canina

Tra gli obblighi previsti dalla legge regionale n. 15 del 2000 vi è, all'articolo 3, quello della iscrizione in anagrafe dei cani entro centoottanta giorni dalla nascita. Tale limite di età, originariamente previsto dalla legge quadro nazionale in materia di prevenzione al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281, è stato successivamente riportato a sessanta giorni con l'Accordo Governo-Regioni-Province autonome, Province, Comuni e Comunità montante *"In materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione"*. Accordo recepito nell'ordinamento regionale con il decreto assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 in forza del quale, quindi, il limite entro il quale iscrivere il cane in anagrafe viene fissato entro il secondo mese dalla nascita.

Poiché il cucciolo che oggi viene presentato per l'iscrizione in anagrafe è figlio di una cagna adulta è necessario che il detentore del cucciolo indichi gli estremi di identificazione (microchip) della madre nella anagrafe canina regionale.

A tale ultimo riguardo va detto che talune Aziende sanitarie provinciali hanno recentemente fornito ai medici veterinari che praticano l'applicazione dei microchip delle drastiche indicazioni circa il divieto di microchippare, se non dopo l'applicazione di una sanzione, cani padronali di età superiore ai sessanta giorni. Al riguardo si ritiene di potere chiarire che appare giusto il richiamo all'obbligo normativo, anche per ciò che riguarda l'applicazione della sanzione, ma si suggerisce di valutare le singole fattispecie riconoscendo eventuali cause di forza maggiore nei casi di sforamenti minimi o valutando caso per caso la presenza di eventuali cause di forza maggiore e applicando, in questi ultimi casi, una sanzione minima.

Nessuna sanzione o restrizione deve essere applicata quando il cane sia stato rinvenuto in strada o soccorso. Casi, questi, in cui il cane deve essere anagrafato a nome del comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento.

Sul punto appare opportuno chiarire che, chiunque intervenga o presti soccorso ad un cane è tenuto ad informare l'Amministrazione comunale competente che è tenuta, a sua volta, a prendere in carico l'animale. Solo in casi eccezionali e in presenza di una dichiarata disponibilità del soggetto che ha rinvenuto l'animale a farsene carico il cane può essere affidato allo stesso a condizione, comunque, che il cane venga iscritto a nome della Amministrazione comunale di riferimento e solo dopo intestato al soggetto disposto a farsene carico.

All'atto della iscrizione in anagrafe il veterinario che effettua l'operazione è tenuto a verificare il numero di animali in carico al soggetto che richiede l'iscrizione e le eventuali movimentazioni dallo stesso effettuate nel tempo. In presenza di frequenti movimentazioni o di un numero eccessivo di cani intestati (di norma superiore a dieci), sia che l'iscrizione venga effettuata da un medico veterinario del distretto territoriale della Azienda Sanitaria provinciale, e sia che la stessa venga effettuata da un medico veterinario libero professionista, deve essere informato il competente servizio dipartimentale veterinario della Azienda Sanitaria provinciale competente sul territorio.

Appare opportuno precisare a questo punto che l'anagrafe canina regionale è stata istituita in Sicilia con la più volte citata legge regionale, n. 15 del 2000 di recepimento della legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281.

L'anagrafe canina regionale ha conosciuto, successivamente alla istituzione, significative implementazioni fino a giungere alla istituzionalizzazione del sistema informativo A.C.Re.S. (Anagrafe Canina della Regione Siciliana) realizzato dal Centro Servizi Nazionale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con la presenza catalizzatrice del Ministero della Salute e la cooperazione attiva dell'Assessorato alla salute della Regione siciliana e di talune Aziende sanitarie regionali che hanno dato avvio alla sperimentazione. Da tale sinergia è nato un modello informativo e metodologico virtuoso che oggi vede la adozione della piattaforma da parte di tutte le aziende sanitarie della Regione. Il modello, tra l'altro, è stato successivamente adottato da altre Regioni del Sud Italia ed è attualmente in fase di rielaborazione onde potere offrire ulteriori e significativi servizi all'utenza.

Il servizio anagrafico è oggi fruibile nella modalità "consultazione" da parte delle Amministrazioni comunali che ne facciano richiesta ed è in fase di implementazione una funzionalità che consenta l'accesso, con le dovute limitazioni alla lettura, alle Associazioni iscritte all'Apposito Albo regionale.

2. Identificazione dei cani

La corretta e completa realizzazione dell'assetto anagrafico territoriale, partendo dalla base comunale, si realizza con la sinergia tra Amministrazioni comunali e servizi medico veterinari della Aziende Sanitarie provinciali.

La sinergia si realizza con la attivazione, sotto la funzione catalizzatrice e di coordinamento dei servizi medico veterinari, di punti che non necessariamente si caratterizzano come ambulatori, anche se ciò rappresenterebbe l'optimum, dove a più riprese settimanali e ad orari prestabiliti effettuare l'identificazione dei cani, l'iscrizione in anagrafe e l'applicazione del microchip.

All'approntamento del presidio deve necessariamente provvedere l'Amministrazione comunale che, nei casi dei comuni capoluogo o di grossi centri deve valutare l'opportunità della creazione di più di un presidio garantendone possibilmente l'apertura durante tutti i giorni feriali. Nei casi, invece, di piccoli centri il servizio medico veterinario della Azienda sanitaria provinciale promuove, suggerendo alle Amministrazioni interessate, la attivazione di presidi a copertura di bacini sovracomunali.

3. Censimento della popolazione canina vagante

La sinergia tra servizi medico veterinari delle Aziende sanitarie provinciali e Amministrazioni comunali deve anche perseguire la finalità del censimento e della anagrafatura dei cani delle imprese zootecniche e di quelli adibiti all'esercizio venatorio.

La conoscenza della pressione dei cani vaganti presenti in un territorio e delle dinamiche spaziali che caratterizzano la possibilità di spostamento degli animali in un territorio è di fondamentale importanza per pianificare adeguate misure di contrasto e di prevenzione, ma è necessario riportare la acquisizione di detta conoscenza a tecniche e a principi metodologici riconosciuti e validati scientificamente.

Nel tempo, è noto, è mancato il necessario approfondimento tecnico e metodologico sulle modalità di conduzione di adeguati censimenti anche per la limitatezza degli strumenti disponibili che all'epoca della entrata in vigore della legge quadro nazionale e della legge regionale di riferimento potevano contare quasi unicamente sulla complessa, e certamente non alla portata di tutte le Amministrazioni comunali, tecnica della cosiddetta cattura e ricattura fotografica. Tecnica alquanto indaginosa e praticabile a cura di specialisti in ambiti territoriali abbastanza ristretti che difficilmente potevano superare l'ambito di un comune di piccole o medie dimensioni.

Per tali ragioni le poche segnalazioni di censimenti effettuati su base locale fanno riferimento ad esperienze del tutto empiriche basate sulla semplice tecnica osservazionale o sulla raccolta di interviste presso la popolazione.

Oggi, invece, le Amministrazioni locali ed i servizi medico veterinari delle Aziende sanitarie possono contare sullo strumento della videosorveglianza territoriale che, utilissima e di facile realizzazione, consente attraverso la visione delle videoregistrazioni di alcuni giorni e, soprattutto notti, di conoscere la consistenza e gli spostamenti spaziali degli animali.

A proposito dell'utilizzo di metodi innovativi per la effettuazione dei censimenti il Dipartimento ASOE sta studiando, in cooperazione con veterinari specialisti del settore e con taluni Dipartimenti universitari, la possibilità di utilizzare droni e sistemi informativi territoriali per lo studio della presenza del fenomeno nel territorio, con riferimento particolare per la individuazione delle fonti di approvvigionamento trofico e per la conoscenza dei siti dove gli animali trovano ricovero notturno o riparo dalle intemperie.

E di tutta evidenza, comunque, che il censimento non può e non deve essere affidato all'iniziativa del singolo comune, ma deve essere impostato e guidato su base sovracomunale con il coordinamento delle Aziende sanitarie che devono provvedere alla definizione delle aree o dei quadranti presso i quali effettuare i rilevamenti.

Utilissimo può risultare, inoltre, nei casi di aree sprovviste di sistemi fissi di videosorveglianza, il posizionamento temporaneo di videocamere per il tempo sufficiente (pochi giorni) per studiare le fluttuazioni e i passaggi degli animali, specie in prossimità di cassonetti, di discariche, ecc.

4. Limitazione delle nascite mediante sterilizzazione

Allo strumento della limitazione delle nascite attraverso la sterilizzazione degli animali viene riconosciuto un ruolo centrale nel controllo della diffusione del fenomeno del randagismo. Recenti acquisizioni scientifiche suggeriscono, tuttavia di effettuare una pianificazione oculata delle sterilizzazioni evitando campagne di massa che il più delle volte possono risultare controproducenti.

L'attenzione principale deve essere rivolta ai cani cosiddetti "fuori controllo", vale a dire ai cani che, pur avendo un proprietario dispongono di grande libertà di movimento sia nel tempo che nello spazio.

Dunque, non solo attenzione nei riguardi dei cani liberi e senza padrone, ma anche sul serbatoio, vale a dire quello dei privati, che se non controllato continua ad alimentare il fenomeno delle cucciolate.

Sul piano della attività pubblica lo strumento legislativo vigente prevede già che le Amministrazioni e i servizi medico veterinari delle Aziende sanitarie approntino in sinergia presidi in forma di ambulatori presso i quali effettuare non solo le operazioni di identificazione e iscrizione in anagrafe degli animali, ma anche le sterilizzazioni.

La realizzazione e il funzionamento di tali strutture deve coprire le esigenze dei comuni capoluogo e quelle dei grossi centri con più presidi, auspicabilmente aperti tutti i giorni della settimana, mentre per i piccoli centri, mutuando la stessa logica già indicata per i punti di identificazione e microchippatura, un ambulatorio in posizione baricentrica potrà rispondere alle esigenze di più municipalità.

A proposito delle sterilizzazioni è noto come la Regione abbia recentemente elaborato una strategia a medio termine per incentivare il numero di sterilizzazioni, in atto invero assai basso, da praticare nelle nove province dell'isola. La ripartizione delle risorse ha tenuto conto della estensione territoriale e della popolazione delle singole province, mentre alle Aziende sanitarie sono state fornite precise indicazioni per l'utilizzo delle somme bilanciando la destinazione delle risorse per il personale medico veterinario per i materiali di consumo e

farmaci, ma principalmente per investimenti per strumentario duraturo onde consentire la disponibilità degli stessi presidi strumentali nel tempo per la prosecuzione delle attività anche oltre la vigenza del piano biennale.

5. Strutture di ricovero

Un capitolo particolarmente impegnativo e problematico è quello delle strutture di ricovero che, secondo quanto previsto dalla legge regionale vigente, devono essere classificate secondo la gestione “pubblica” o “privata” o secondo la finalità di “rifugio sanitario” o di “rifugio per il ricovero”.

Parrebbe superfluo considerare che la gestione delle anzidette strutture debba essere garantita dal pubblico specie per i rifugi sanitari, sennonché in Sicilia la stragrande maggioranza delle strutture ufficiali presenti è a gestione privata che copre anche una grande fetta di strutture cosiddette sanitarie. In molte strutture, inoltre, coesistono sia l'attività di rifugio per il ricovero che quella di rifugio sanitario.

Il panorama delle strutture ufficiali, vale a dire autorizzate con decreto assessoriale e oggi con il meccanismo della SCIA, offre una cinquantina di strutture distribuite in tutte le province dell'isola. Quello che però preoccupa e desta allarme è la presenza e il proliferare di strutture non ufficiali nel tempo popolate, in alcuni casi sino al collasso, le cui condizioni strutturali e di funzionamento e la cui sovrappopolazione non può reggere il vaglio di una procedura autorizzatoria.

In tali considerazioni è presente l'esigenza di una riconsiderazione del problema partendo da una serie di iniziative tendenti alla riqualificazione delle stesse onde consentire quantomeno un recupero comportamentale degli animali onde agevolarne l'adozione e garantire lo sfortimento della struttura di ricovero.

Occorre intanto che il servizio veterinario si riappropri delle funzioni di controllo sanitario delle strutture di ricovero assicurando, grazie all'utilizzo della piattaforma anagrafica, (i) la valutazione della consistenza numerica, degli ingressi, delle nascite, dei decessi e delle uscite, oltre che (ii) la valutazione della salute psico-fisica e del benessere dei cani. In tali funzioni, ove mancassero le competenze specifiche, il servizio medico veterinario ufficiale deve avvalersi dei medici veterinari comportamentalisti e degli educatori cinofili.

È necessario, ancora, che il servizio medico veterinario della Azienda sanitaria promuova il servizio di medicina veterinaria comportamentale per la valutazione comportamentale d'ingresso, per la diagnosi e cura delle patologie comportamentali, per la definizione dei percorsi di educazione sociale per cuccioli, per la valutazione finalizzata all'adozione responsabile e consapevole. In queste attività è necessario coinvolgere, anche, la figura dell'educatore cinofilo.

Vi è poi un aspetto che, sebbene vada ricondotto ad una modifica dell'assetto normativo onde determinarne la cogenza, merita di essere considerato in questa sede per promuoverne il più possibile l'adozione sin d'ora. Si tratta della adozione, da parte dei comuni, di linee di comportamento nella redazione dei capitolati delle gare d'appalto inserendo previsioni tese a scoraggiare quanti vogliono guadagnare con i cani chiusi nelle strutture di ricovero, privilegiando – piuttosto – la promozione del rifugio a luogo dove si fa preparazione dei cani e riabilitazione in funzione della quanto più rapida adozione.

I capitolati devono, quindi, dire a chi intende gestire un rifugio che è necessaria la presenza di educatori cinofili, veterinari comportamentalisti e operatori adeguatamente formati. Figure, in sintesi, che diano la certezza che dentro il rifugio si lavora per favorire le adozioni. A questo punto il contratto si perfeziona se il rifugio offre un front office, il turn over dei cani, adozioni consapevoli, controllo sulle adozioni, etc.

E, sempre a proposito delle strutture di ricovero, è necessario che si pervenga ad un riequilibrio, auspicabilmente su base normativa, onde stabilire la netta dicotomia tra rifugio sanitario e rifugio per il ricovero riportando il primo imprescindibilmente alla gestione pubblica.

Quanto alla necessità della riqualificazione delle strutture di ricovero va detto che tale attività non deve riguardare solamente gli aspetti strutturali, ma deve coinvolgere anche gli ambiti del funzionamento e le attività che si svolgono all'interno della struttura. Di fatti, occorre enfatizzare le attività destinate a favorire il benessere e l'adozione dei cani e quelle che puntano ad ottimizzare l'interazione tra istituzioni e volontariato.

Il rifugio così com'è stato fino ad oggi concepito e realizzato costituisce il punto finale di una serie di cattivi comportamenti a cascata che sono determinati da: mancanza di informazione, diseducazione nel rapporto uomo-animale, irresponsabilità civica. Il rifugio, pertanto, non può essere considerato come deposito di "cani dismessi". I cani devono rimanere nel rifugio per un periodo non superiore a quattro-sei mesi, pertanto bisogna investire energie per garantire un continuo turnover degli animali, evitando così il sovraffollamento di animali nelle strutture e riducendo i costi di mantenimento di un elevato numero di animali, oltre a garantire un adeguato livello di benessere.

Il rifugio, nella sua auspicabile evoluzione a parco canile, dovrà essere un posto gradevole alla vista, che invogli i cittadini a frequentarlo, luogo di incontro, dunque anche per quanti operano nel settore come veterinari, volontari, educatori. Una assidua presenza di gente aumenterebbe notevolmente le possibilità per i cani di essere adottati. Una struttura così concepita potrebbe essere usata oltre che dai singoli cittadini, dalle Università, dalle scuole, da studiosi di etologia, potrebbe essere sede di interventi assistiti con gli animali (IAA) a favore dei portatori di disabilità sia fisiche che mentali, delle case famiglia dei gruppi H delle scuole, centri per anziani così da diventare nel suo complesso luogo dove si erogano servizi per la cittadinanza.

6. Accesso alle strutture di ricovero da parte dei volontari

La Regione, è noto, riconosce quale unica forma di volontariato in materia di tutela degli animali d'affezione e non, quella esercitata dalle Associazioni iscritte all'Albo regionale previsto dalla legge quadro nazionale e dalla legge regionale n. 15 del 2000. Tra le previsioni della stessa legge regionale meritano una particolare attenzione quelle contenute all'articolo 13 "*Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero*" laddove, al comma 1 e al comma 3, è previsto che i rifugi devono essere regolarmente aperti al pubblico in orari prestabiliti e che i responsabili locali delle Associazioni protezionistiche o animaliste possano accedere, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, presso i rifugi per il controllo della gestione delle strutture medesime.

Al riguardo e in maniera ricorrente vengono segnalate resistenze da parte dei gestori di rifugi nei confronti di rappresentanti di associazioni animaliste che intendono accedere alle strutture per esercitare la facoltà di controllo sancite dal sopra richiamato articolo 13 della legge regionale.

Per tali ragioni si ritiene di dovere ribadire che alle associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19 della più volte citata legge regionale n. 15 del 2000 è riconosciuta la facoltà di potere accedere, si ribadisce senza speciali procedure o autorizzazioni, alle strutture di ricovero. Parimenti si ritiene utile segnalare che eventuali condotte difformi rispetto alle indicazioni della norma devono essere portate all'attenzione dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio e al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Va però chiarito che a tutela degli animali ricoverati è comunque necessaria una disciplina circa, per esempio, il numero di persone e la frequenza con la quale le stesse

possono accedere al rifugio, così come necessario appare che chi intenda frequentare il rifugio per le finalità previste dalla legge regionale si sottoponga ad un periodo di formazione adeguata con le modalità descritte in altra parte del presente documento.

Oltretutto i visitatori potrebbero essere elemento di disturbo per i cani ospiti che, sia pur sani, si trovano in condizioni di disagio e di stress a causa della recente cattura, del processo di adattamento sia alla struttura che alle nuove condizioni di vita. In più i visitatori potrebbero, attraverso prossemiche non ortodosse, determinare nei cani reazioni avverse che, in seguito, ne potrebbero complicare il recupero comportamentale.

Pertanto è opportuno che le visite siano autorizzate e gestite dal servizio medico veterinario con l'ausilio di personale specificatamente qualificato.

In aggiunta va detto che il rifugio sanitario di norma deve essere preservato da accessi e presenze di esterni posto che in esso soggiornano cani sofferenti affetti da patologie potenzialmente o concretamente contagiose e posto che la presenza di estranei potrebbe turbare l'omeostasi e il recupero degli animali affetti da patologie o in degenza post operatoria.

7. Formazione

La formazione, è noto, rappresenta uno dei principali cardini su cui si basano le strategie di prevenzione e di contrasto nei riguardi del fenomeno del randagismo.

Amministrazioni comunali e servizi medico veterinari delle Aziende sanitarie sono chiamati dalla legge regionale vigente a promuovere iniziative di formazione da rivolgere agli operatori tecnico professionali impegnati nelle attività istituzionali e alla popolazione, specie quella in età scolare.

Effettivamente, nel tempo, sono state realizzate numerose attività formative per lo più catalizzate, a livello locale e in ambito scolastico, dai servizi medico veterinari delle Aziende sanitarie.

Tali attività vanno certamente incoraggiate ed incrementate con un orientamento verso i temi della zooantropologia con protocolli formativi da attuare presso le scuole primarie e secondarie allo scopo di avvicinare gli studenti al mondo animale, educarli al rispetto delle forme viventi, del loro habitat e, quindi, dell'ambiente.

La formazione, inoltre, sulla scia di lodevoli ma sporadiche iniziative sin qui svolte, deve puntare, anche, alla formazione dei proprietari dei cani sul possesso responsabile, sulla corretta gestione sanitaria e comportamentale, oltre che sulla conoscenza generale delle norme e dei regolamenti locali.

Ma l'ambito della formazione deve conoscere anche un salto di qualità nel senso che il servizio medico veterinario delle Aziende sanitarie deve perseguire, nei riguardi del volontariato e previa selezione dei profili attitudinali e di personalità, una formazione qualificante affinché gli stessi volontari possano essere di reale supporto ai medici veterinari ed agli educatori professionali responsabili della salute e del benessere animale. In questo modo viene valorizzata la grande potenzialità di dedizione e passione delle Associazioni e dei volontari, in un lavoro virtuoso nell'interesse degli animali e della società.

8. Codice deontologico e di autoregolamentazione delle Associazioni protezionistiche e di volontariato

Le Associazioni animaliste o protezionistiche è opportuno che si dotino di un codice di autoregolamentazione, anche su base deontologica, seguendo -almeno- lo schema seguente:

- Attenersi alle leggi vigenti nonché al presente codice operando nell'ottica della collaborazione e del lavoro di squadra, senza percepire alcun compenso se non quello relativo a rimborsi se previsti.
- Non microchippare privatamente cani ritrovati.

- Utilizzare mezzi di trasporto autorizzati per le movimentazioni di animali.
- Seguire la profilassi e quanto previsto per legge prima di dare animali in adozione.
- Non utilizzare in caso di donazioni sistemi postapay, ma solo IBAN e garantire la tracciabilità dei flussi di denaro.
- In caso di utilizzo di staffette autorizzate non effettuare ruolo di intermediazione per i pagamenti tra adottanti e staffettisti.
- Evitare furgoni e mezzi di trasporto non a norma.
- Rilasciare sempre ricevute per ogni donazione di denaro contante che si riceve.
- Le Associazioni che gestiscono rifugi per ricovero si impegnano, in collaborazione con le altre associazioni, a favorire le adozioni e a diminuire le entrate nei rifugi per ricovero privati.
- Le Associazioni che gestiscono rifugi per ricovero e ricoveri temporanei si impegnano, altresì, a riconvertire le strutture in oasi senza gabbie che si orientino sempre più a fornire servizi privati alla popolazione, puntando sempre meno alle entrate provenienti dal randagismo.
- Le Associazioni che non gestiscono rifugi per ricovero devono operare secondo le modalità di seguito riportate.
 - ✓ Tutti gli aderenti accettano di essere controllati nelle procedure e negli aspetti fiscali dagli Enti preposti.
 - ✓ Per dare contezza dell'attività effettuata, devono produrre, una relazione annuale, per altro già prevista ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale, che riporti, anche, l'indicazione delle adozioni, dei recuperi, delle attività formative e di controllo effettuate.
 - ✓ Non possono stipulare convenzioni che prevedano emolumenti in denaro, nemmeno sotto forma di contributo per le adozioni, fatto salvo il rimborso per le eventuali spese e per l'acquisto di cibo, comprovate da regolari fatture, sostenute per la cura e il governo degli animali.
 - ✓ Non devono attuare progetti che siano in contrasto con le leggi vigenti o che abbiano tra le finalità quella di realizzare altri canili rifugio o strutture affini.

9. Altre azioni

Le attuali previsioni normative prevedono già meccanismi sanzionatori per reprimere l'abbandono e contrastare il possesso irresponsabile che, come è noto, rappresentano la principale fonte che alimenta il randagismo. I casi accertati di mancata microchippatura, di maltrattamenti, di incauta custodia e di sfruttamento vanno perseguiti e sanzionati attraverso controlli capillari sul territorio anche da parte delle Forze dell'Ordine e delle Guardie Zoofile riconosciute.

Alle stesse Forze dell'ordine, con riferimento principale per le Polizie Municipali, e alle Guardie Zoofile riconosciute deve essere richiesto anche il rafforzamento del controllo del territorio con la verifica del possesso da parte dei cani del microchip e del rispetto delle corrette modalità di conduzione del cane con l'utilizzo del guinzaglio e museruola e con la verifica della raccolta delle deiezioni dei cani nelle vie pubbliche.

La prevenzione e il contrasto nei riguardi del fenomeno del randagismo richiede, inoltre, una molteplicità di altre azioni che qui, a titolo non esaustivo, si ritiene di dovere richiamare pur nella consapevolezza che gli stessi temi vadano collocati nell'ambito del provvedimento legislativo in discussione. Tuttavia, il richiamo degli stessi temi può

rappresentare una linea di indirizzo per le Amministrazioni locali e per i servizi medico veterinari della Regione.

Alla auspicabile riforma del sistema autorizzativo delle attività commerciali che hanno per oggetto la vendita di animali può fare riscontro, oggi, il rafforzamento della vigilanza nell'ambito di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e ciò può rafforzare il contrasto nei riguardi del commercio illegale.

In aggiunta, occorre scoraggiare le cosiddette "adozioni forzate", vale a dire quelle adozioni con le quali, sulla scia di fatti emotivi e compassionevoli, si invitano le persone ad adottare cuccioli provenienti dai rifugi o reclutati da volontari, senza che gli adottanti siano resi edotti dei potenziali problemi sanitari e/o comportamentali. Molti proprietari di cani così adottati si trovano spesso ad affrontare gravi problemi comportamentali e/o sanitari senza essere in grado di sostenere le spese per le relative cure. Condizione, questa, che predispone all'abbandono.

(2019.1.26)102

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2019

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione